COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2025
COM(2025) 193 final

2025/0105 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del comitato misto recanti adozione del suo regolamento interno, istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e adozione del mandato di tali gruppi

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, con riferimento alla prevista adozione delle decisioni recanti adozione del regolamento interno dello stesso comitato misto, istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e adozione del mandato di tali gruppi.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione

L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, ("accordo") mira a sviluppare relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e questioni di reciproco interesse, cui si associano un dialogo globale e la cooperazione fra le parti in tutti i settori di interesse comune. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 20 ottobre 2024.

2.2. Comitato misto

Il comitato misto è istituito dall'articolo 52 dell'accordo, principalmente col compito di garantire il corretto funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo e di stabilire le priorità in relazione agli obiettivi che persegue. Il comitato misto è inoltre chiamato a formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo, comporre qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, attuazione o applicazione dell'accordo ed esaminare tutte le informazioni concernenti il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo.

Il comitato misto è chiamato a formulare raccomandazioni e adottare decisioni, ove opportuno, per dare attuazione ad aspetti specifici dell'accordo. Il comitato misto opera per consenso e di norma si riunisce a livello di alti funzionari. Il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro specializzati per trattare questioni specifiche.

2.3. Atto previsto del comitato misto

Nel corso della prima riunione il comitato misto è chiamato a adottare le decisioni recanti adozione del suo regolamento interno, istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e adozione del mandato di tali gruppi (collettivamente "atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è, in conformità all'articolo 52, paragrafo 5, dell'accordo, l'adozione del regolamento interno su cui poggia l'organizzazione del comitato misto e del mandato dei gruppi di lavoro specializzati. La posizione dell'Unione dovrebbe basarsi sui progetti di decisioni del comitato misto.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Thailandia e del mandato dei gruppi di lavoro specializzati. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[1].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno previsto.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione allo sviluppo.

---

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 209 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0105 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle decisioni del comitato misto recanti adozione del suo regolamento interno, istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e adozione del mandato di tali gruppi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, ("accordo") è stato firmato il 14 dicembre 2022 e applicato a titolo provvisorio a partire dal 20 ottobre 2024 conformemente alla decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio[2].

(2) A norma dell'articolo 52, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

(3) Nella sua prima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno e il mandato dei gruppi di lavoro specializzati.

(4) Poiché la decisione recante adozione del regolamento interno del comitato misto e la decisione recante adozione del mandato dei gruppi di lavoro specializzati avranno effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto.

(5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisioni riportati negli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno dello stesso comitato misto, l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del mandato di tali gruppi si basa sui progetti di atti del comitato misto acclusi alla presente decisione.

[2] GU L 330 del 23.12.2022, pag. 70.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente